

**CIRCOLARE
CONTABILE -
FISCALE**

N. 14/2024

Circolari precedenti:

*N. 13 – False mail
Agenzia Entrate*

*N. 12 - Codice
identificativo
nazionale (“CIN”)*

*N. 11 - Transizione
5.0: pronte le
disposizioni attuative*

*N. 10 - Il concordato
preventivo biennale*

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione NOTIZIE

BILANCI ABBREVIATI E MICRO: NUOVE SOGLIE DIMENSIONALI

Il D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/UE in materia di rendicontazione di sostenibilità, è intervenuto, incrementandoli, anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro, nonché per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Con tale intervento, in particolare, le soglie relative al totale dello Stato patrimoniale e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni sono state aumentate del 25% rispetto a quelle previgenti e arrotondate per approssimazione. Sono rimaste, invece, invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.

In attuazione della norma comunitaria, l’art. 16 del Decreto in commento modifica, al comma 1, le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese e, al comma 2, le disposizioni del D. Lgs. 127/91 che disciplinano il bilancio consolidato.

Nel dettaglio, è stato modificato l’art. 2435-*bis* comma 1 C.C., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il **bilancio in forma abbreviata** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 Euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 Euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di Euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 Euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

È stato, inoltre, modificato l’art. 2435-*ter* comma 1 C.C., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma

abbreviata sono considerate **micro imprese** quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 Euro (ove in precedenza il limite era 175.000 Euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 Euro (ove in precedenza il limite era 350.000 Euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: inferiore a 5 unità.

Di converso, il Decreto in commento non ha apportato alcuna modifica all'art. 2477 C.C. e pertanto i requisiti dimensionali relativi all'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle società a responsabilità limitata non sono stati innalzati. Si ricorda che le società a responsabilità limitata sono obbligate alla nomina dell'organo di controllo se, per due esercizi consecutivi, hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Con riferimento al **bilancio consolidato**, è stato, invece, modificato l'art. 27 comma 1 del D. Lgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di Euro (ove in precedenza il limite era 20.000.000 di Euro);
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di Euro (ove in precedenza il limite era 40.000.000 di Euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Il D. Lgs. 125/2024, che è entrato in vigore il 25 settembre u.s., non contiene una specifica norma di decorrenza.

Un'indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall'art. 2 della Direttiva 2023/2775/Ue, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per **gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024** o in data successiva (salva la possibilità – che non è stata recepita dal legislatore nazionale – di consentire l'applicazione per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva).

* * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni o delucidazioni

Morbegno, 30 settembre 2024

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI